Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 11 del 14 gennaio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 14 gennaio 2008** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 9

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazione n. 293/07; n. 295/07; n. 296/07; n. 297/07; n. 299/07; n. 303/07; n. 307/07; n. 310/07; n. 311/07; n. 312/07; n. 313/07; n. 316/07.

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 novembre 2007.

Approvazione di proposte tariffarie, di rettifiche e determinazione di tariffe per l'anno termico 2007-2008 relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate. (Deliberazione n. 293/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 novembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07);

la deliberazione dell'Autorità e il gas 10 settembre 2007, n. 220/07 (di seguito: deliberazione n. 220/07);

la deliberazione dell'Autorità e il gas 15 ottobre 2007, n. 261/07;

le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1399/06, 16 marzo 2006, n. 1400/06, 16 marzo 2006, n. 1401/06, 16 marzo 2006, n. 1402/06, 16 marzo 2006, n. 1403/06, 16 marzo 2006, n. 1404/06, 16 marzo 2006, n. 1405/06, 16 marzo 2006, n. 1406/06, 16 marzo 2006, n. 1407/06, 16 marzo 2006, n. 1408/06, 16 marzo 2006, n. 1409/06, 16 marzo 2006, n. 1410/06, 16 marzo 2006, n. 1411/06, 16 marzo 2006, n. 1413/06, 16 marzo 2006, n. 1414/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 11 aprile 2006, n. 2005/06, 11 aprile 2006, n. 2007/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 20 aprile 2006, n. 2203/06, 20 aprile 2006, n. 2204/06, 20 aprile 2006, n. 2207/06, 20 aprile 2006, n. 2209/06, 20 aprile 2006, n. 2210/06, 20 aprile 2006, n. 2211/06, 20 aprile 2006, n. 2212/06, 20 aprile 2006, n. 2216/06, 20 aprile, n. 2217/06, 20 aprile 2006, n. 2218/06, 22 maggio 2006, n. 2444/06, 29 maggio 2006, n. 3272/06, 29 maggio 2006, n. 3274/06;

le decisioni del Consiglio di Stato 10 maggio 2007, n. 2242/07, 10 maggio 2007, n. 2243/07 e 22 giugno 2007, n. 3476/07;

Considerato che:

la società RETI.D.E.A. S.r.l. ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tale istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'art. 7, comma 5.1, della medesima deliberazione n. 170/04;

alla data del 26 ottobre 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008 di 56 (cinquantasei) tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

con nota del 26 ottobre 2007, prot. EF/M07/5070/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle 56 (cinquantasei) imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese medesime a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;

a seguito delle comunicazioni di cui al precedente alinea:

34 (trentaquattro) imprese hanno confermato le proposte tariffarie nei termini previsti;

la società Acquambiente Marche S.r.l. ha confermato le proposte tariffarie nei termini previsti pur avendo precedentemente richiesto, per la determinazione delle proprie tariffe, l'applicazione della decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007;

19 (diciannove) imprese non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;

le società Liguria Gas S.r.l. e RETI.D.EA. S.r.l. non hanno confermato le proposte tariffarie comunicando di dover apportare delle modifiche ai dati tariffari tali da rendere le proposte stesse non più compatibili con la realtà aziendale; gli uffici dell'Autorità hanno recepito tali modifiche;

con le decisioni n. 1399/06, n. 1400/06, n. 1401/06, n. 1402/06, n. 1403/06, n. 1404/06, n. 1405/06, n. 1406/06,

n. 1407/06, n. 1408/06, n. 1409/06, n. 1410/06, n. 1411/06, n. 1413/06, n. 1414/06, n. 2003/06, n. 2005/06, n. 2007/06, n. 2201/06, n. 2203/06, n. 2204/06, n. 2207/06, n. 2209/06, n. 2210/06, n. 2211/06, n. 2212/06, n. 2216/06, n. 2217/06, n. 2218/06, n. 2444/06, n. 3272/06, n. 3274/06, il Consiglio di Stato ha affermato che l'Autorità, con la deliberazione n. 170/04, consentendo di determinare l'intero vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di un metodo individuale, cui tutti gli esercenti potevano accedere (disponendo, tutti, dal 2002, di bilanci certificati), ha definitivamente superato le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le rigidità del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio;

l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007, comporta un'attività di riesame tuttora in corso;

il predetto riesame richiede un'attività istruttoria che potrebbe ulteriormente prolungarsi nel corso dell'anno termico 2007/2008, già iniziato;

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da utilizzare per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, è riferito, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/04, all'anno termico ottobre 2005-settembre 2006, ed è pari all'1,8%; e tale criterio si pone in linea di continuità con le precedenti approvazioni tariffarie per l'attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale;

dall'esame della documentazione è emerso che, in alcune località, il valore della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre località, il valore del capitale investito risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti o per effetto del valore dichiarato delle poste rettificative;

con deliberazione n. 220/2007 è stato avviato un procedimento volto a definire, tra l'altro, le tariffe relative al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno termico 2007-2008, per la società Lumetec S.p.A.; e che tale società è stata acquisita in data 1° agosto 2007 dall'Azienda servizi Valtrompia S.p.A.;

per le società Italgas S.p.A., limitatamente all'ambito Desenzano sul Garda, Megas S.p.A., limitatamente all'ambito Megas Gpl, e CNEA Gestioni S.r.l., limitatamente all'ambito Prossedi, con deliberazione n. 261/07 erano state approvate le proposte tariffarie per l'anno termico 2007/08 in seguito all'assenso delle medesime società e che, a seguito di ulteriori verifiche condotte dagli uffici dell'Autorità, è emerso che i valori tariffari non risultavano corretti;

con note trasmesse rispettivamente in data 22 ottobre 2007 (prot. EF/R07/4995/em), 7 novembre 2007 (prot. EF/R07/5244/em) e 7 novembre 2007 (prot. EF/R07/5245/em), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato agli esercenti di cui al precedente alinea le incongruenze riscontrate;

Considerato che:

con lettera in data 12 settembre 2007 (prot. EF/M07/4075/cc), gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della deliberazione n. 173/04, hanno sollecitato l'invio dei dati necessari alla determinazione tariffaria a 18 esercenti nonché e, ove necessario, della dichiarazione di riconciliazione relativa agli incrementi patrimoniali 2006;

tra gli esercenti di cui al precedente alinea:

le società GP Gas S.r.l., limitatamente alla località Scaldasole, Piccini Paolo S.p.A., Briongas S.r.l., Costruzioni impianti metano S.r.l. e il comune di Molini di Triora, non hanno fornito, nei termini previsti, gli elementi necessari alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione;

il comune di Sannazzaro de' Burgondi non ha trasmesso la dichiarazione di riconciliazione relativa agli incrementi patrimoniali 2006;

la carenza di informazioni, di cui al precedente considerato, da parte delle società Piccini Paolo S.p.A. e Costruzioni impianti metano S.r.l., reitera una situazione che aveva già costretto a determinare d'ufficio e in via transitoria le tariffe di fornitura, rispettivamente, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 e per l'anno termico 2006/2007; conseguentemente non si dispone degli elementi necessari alla determinazione prevista dall'art. 12, comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04 neppure per le tariffe di fornitura per l'anno termico 2007/2008;

Ritenuto che sia necessario:

approvare le proposte tariffarie dei 56 (cinquantasei) esercenti elencati in tabella 1, risultate conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, ad esclusione dell'ambito tariffario di Lumezzane della società Azienda servizi Valtrompia S.p.A.;

considerare approvate in via provvisoria, le proposte tariffarie 2007/2008 della società Acquambiente Marche S.r.l., con riserva, all'esito del riesame in corso, di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007;

posticipare la definizione delle proposte tariffarie nell'ambito tariffario di Lumezzane della società Azienda servizi Valtrompia S.p.A. a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 220/07;

nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate, dei contributi percepiti o delle poste rettificative dichiarate, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni

termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi o delle poste rettificative eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati;

approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008 già approvate con deliberazione n. 261/07, delle società Italgas S.p.A., limitatamente all'ambito Desenzano sul Garda, Megas S.p.A., limitatamente all'ambito Megas Gpl, e CNEA Gestioni S.r.l., limitatamente all'ambito Prossedi;

Ritenuto inoltre che:

sia necessario determinare per l'anno termico 2007/2008 per le società GP Gas S.r.l., limitatamente alla località Scaldasole, Briongas S.r.l., il comune di Molini di Triora e il comune di Sannazzaro de' Burgondi le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, secondo i criteri definiti dal comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04;

sia necessario applicare, per l'anno termico 2007/2008 in via prudenziale e salvo successiva verifica, nelle località di Caprese Michelangelo (Arezzo) e Fara in Sabina (Rieti), rispettivamente delle società Piccini Paolo S.p.A. e Costruzioni impianti metano S.r.l., tariffe di fornitura costituite da un unico scaglione di consumo, prevedendo per esse il valore minimo della tariffa di distribuzione riscontrato nella regione in cui sono situate le suddette località, e aggiornate secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 5.4 e dall'art. 11, comma 3 della deliberazione n. 173/04;

Delibera:

1. Di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie dei 56 (cinquantasei) esercenti elencati in tabella 1, ad esclusione dell'ambito tariffario di Lumezzane della società Azienda servizi Valtrompia S.p.A.

2. Di considerare approvate in via provvisoria, le proposte tariffarie della società Acquambiente Marche S.r.l., con riserva di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007.

3. Di posticipare la definizione delle proposte tariffarie, per l'anno termico 2007-2008, nell'ambito tariffario di Lumezzane della società Azienda servizi Valtrompia S.p.A. a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 220/07.

4. Di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le località per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate, dei contributi percepiti o delle poste rettificative dichiarate, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi o delle poste rettificative eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati.

5. Di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008, già approvate con deliberazione n. 261/07, delle società Italgas S.p.A., limitatamente all'ambito Desenzano sul Garda, Megas S.p.A., limitatamente all'ambito Megas Gpl, e CNEA Gestioni S.r.l., limitatamente all'ambito Prossedi.

6. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2007.

7. Di determinare le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2007/2008 secondo quanto indicato nella tabella 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

8. Di comunicare il presente provvedimento alle società GP Gas S.r.l., Piccini Paolo S.p.A., Briongas S.r.l., Costruzioni impianti metano S.r.l., il comune di Molini di Triora e il comune di Sannazzaro de' Burgondi mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

9. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito riportati in persona dei sindaci *pro tempore*, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza:

Accumoli (Rieti);

Amatrice (Rieti);

Arquata del Tronto (Ascoli Piceno);

Caprese Michelangelo (Arezzo);

Cittareale (Rieti);

Fara in Sabina (Rieti);

Molini di Triora (Imperia);

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia);

Scaldasole (Pavia).

10. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 23 novembre 2007

Il presidente: Ortis

TABELLA 1

IDTitolare	Titolare
72	LIGURIA GAS SRL (CAIRO MONTENOTTE - SV)
103	THÜGA PADANA SRL (CREMONA - CR)
105	METANO ARCORE SPA (MILANO - MI)
153	SIMGAS NORD SRL (CREMA - CR)
209	THÜGA MEDITERRANEA SRL (MIRANDOLA - MO)
223	ITALIMPIANTI SRL (ASTI - AT)
237	CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (FORLI' - FO)
238	METANSICULA SPA (CATANIA - CT)
268	SAGAS SRL (OFFIDA - AP)
280	ARCALGAS PROGETTI SPA (PIACENZA - PC)
331	ACEL SPA (LECCO - LC)
494	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
591	COMUNE DI MAPELLO (BG)
714	IS GAS SCRL (CAGLIARI - CA)
720	SICME - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI METANO SPA (PAGANI - SA)
722	CARBOTRADE GAS SPA (GENOVA - GE)
747	OLIVI SPA (PANICALE - PG)
752	FLORENGAS SRL (CAMPI BISENZIO - FI)
755	CDCL DI MARCHETTI & C. SNC (CAMERINO - MC)
774	SINERGAS SRL (CAGLIARI - CA)
778	MOGEST SRL - MOLISE GESTIONI (CAMPOBASSO - CB)
784	AUTOGAS RIVIERA SRL (TAGGIA - IM)
787	AUTOGAS NORD SPA (VOLPIANO - TO)
791	ENERGIA AZZURRA SRL (PIETRA LIGURE - SV)
829	COIMGAS SPA (LUCCA - LU)
830	BEYFIN SPA (CAMPI BISENZIO - FI)
845	MULTISERVIZI SPA (ANCONA - AN)
852	TOSCOGAS SPA (ALTOPASCIO - LU)
855	PONENTEGAS S.R.L. (IMPERIA - IM)
970	CIANNAVEI SNC DI CIANNAVEI M. & C. (ASCOLI PICENO - AP)
980	CENTRO PLURISERVIZI SPA (TERRANUOVA BRACCIOLINI - AR)
1010	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA (GARDONE VAL TROMPIA - BS)
1011	ASPES MULTISERVIZI SPA (PESARO - PS)
1023	SO.GE.GAS PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI SRL (FIUMEFREDDO DI SICILIA - CT)
1034	VALLE UMBRA SERVIZI SPA (FOLIGNO - PG)
1051	FONTENERGIA SPA (LANUSEI - NU)
1093	CONDOTTE NORD SPA (BERGAMO - BG)
1095	AEG RETI DISTRIBUZIONE SRL (IVREA - TO)
1116	DITTA PALOMBA SRL (POGGIO SANNITA - IS)
1127	A.M.G. SCPA (CAMPOBASSO - CB)
1131	ENI SPA (ROMA - RM)
1140	ACQUAMBIENTE MARCHE SRL (CASTELFIDARDO - AN)
1148	CONS.GESTIONE RISORSE DELLA VALLE PELIGNA - CO.GE.R.VA.P SRL (VITTORITO - AQ)
1166	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL (RHO - MI)
1172	MONTE SECCO SERVIZI SRL (ARDESIO - BG)
1191	R.G.S. SRL (CASTEL DI TORA - RI)
1525	INTESAGPL SRL (SIENA - SI)
1540	MATTEI ITALIANA GAS SRL (SASSO MARCONI - BO)
1551	COOP. POMILIA GAS SCRL (POMIGLIANO D'ARCO - NA)
1552	GAS SERVICE ABRUZZO SRL (L'AQUILA - AQ)
1572	ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL (CASTEL DI SANGRO - AQ)
1573	PESCARA DISTRIBUZIONE GAS SRL (PESCARA - PE)
1582	COGEME GESTIONI SRL (ROVATO - BS)
1588	SOLDO FRANCESCO SRL (SALANDRA - MT)
1589	RETI.D.EA. SRL (ALESSANDRIA - AL)
1602	LINEA DISTRIBUZIONE SRL (LODI - LO)

Tabella 2

Esercente: 81 - GP GAS SRL (SAN GENESIO ED UNITI - PV)

Ambito: 351 - SCALDASOLE ** GAS INCONDENSABILE DA RAFFINERIA

QVD (Euro/GJ) 0,361102

CMP (Euro/GJ) 7,403520

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	100	30,00	0,837748
2	100	infinito	30,00	0,826008

Implanto: 351 - SCALDASOLE ** GAS INCONDENSABILE DA RAFFINERIA

località		*coeff "M"*
825 - SCALDASOLE (PV)	regime	1,05

Esercente: 317 - COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)

Ambito: 1621 - COMUNE DI SANNAZZARO ** GAS INCONDENSABILE DA RAFFINERIA

QVD (Euro/GJ) 0,327400

CMP (Euro/GJ) 9,380155

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	20	36,00	1,310473
2	20	60	36,00	0,811451
3	60	400	36,00	0,674330
4	400	infinito	36,00	0,599605

Impianto: 1621 - COMUNE DI SANNAZZARO ** GAS INCONDENSABILE DA RAFFINERIA

località		*coeff "M"*
4293 - SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)	regime	1,05

Esercente: 717 - PICCINI PAOLO SPA (SANSEPOLCRO - AR)

Ambito: 2682 - CAPRESE MICHELANGELO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 2,131500

CMP (Euro/GJ) 15,870778

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	30,98	0,874497

Impianto: 3315 - CAPRESE MICHELANGELO ** GPL

località		*coeff "M"*
6815 - CAPRESE MICHELANGELO (AR)	regime	0,98

Esercente: 901 - COMUNE DI MOLINI DI TRIORA (IM)

Ambito: 2504 - MOLINI DI TRIORA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,540607

CMP (Euro/GJ) 20,485331

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	18,60	5,085661

Impianto: 2802 - MOLINI DI TRIORA ** GPL

località		*coeff "M"*
6328 - MOLINI DI TRIORA (IM)	regime	0,99

Esercente: 1506 - BRIONGAS SRL (ASCOLI PICENO - AP)

Ambito: 2712 - ACCUMOLI ** GPL

QVD (Euro/GJ) 4,964917

CMP (Euro/GJ) 20,952592

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	0,00	23,066188

Impianto: 3367 - ACCUMOLI ** GPL

località		*coeff "M"*
6903 - ACCUMOLI (RI)	regime	0,96

Ambito: 2713 - AMATRICE ** GPL

QVD (Euro/GJ) 5,030397

CMP (Euro/GJ) 20,952592

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	0,00	25,994212

Impianto: 3368 - AMATRICE ** GPL

località		*coeff "M"*
6904 - AMATRICE (RI)	regime	0,95

Ambito: 2727 - ARQUATA DEL TRONTO ** GPL

QVD (Euro/GJ) 4,527597

CMP (Euro/GJ) 20,952592

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	0,00	25,266324

Impianto: 3366 - ARQUATA DEL TRONTO ** GPL

località		***coeff "M"***
6885 - ARQUATA DEL TRONTO (AP)	regime	0,96

Ambito: 2728 - CITTAREALE ** GPL

QVD (Euro/GJ) 4,870548

CMP (Euro/GJ) 20,952592

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	0,00	27,626762

Impianto: 3360 - CITTAREALE ** GPL

località		***coeff "M"***
6905 - CITTAREALE (RI)	regime	0,95

Esercente: 1531 - COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL (CITTADUCALE - RI)

Ambito: 2791 - FARA IN SABINA ** GPL

QVD (Euro/GJ) 1,333054

CMP (Euro/GJ) 16,522837

Sc.	da GJ/anno	a GJ/anno	QF (Euro/cl./anno)	QV (Euro/GJ)
1	0	infinito	30,00	0,122380

Impianto: 3485 - FARA IN SABINA ** GPL

località		***coeff "M"***
7068 - FARA IN SABINA (RI)	regime	0,99

DELIBERAZIONE 27 novembre 2007.

Reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile da parte di Endesa Italia S.p.A. ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 108 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1º agosto 2006, n. 178/06. (Deliberazione n. 295/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2007;

Visti:

la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003;

la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito: legge n. 108/2006) recante «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale»;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato;

la deliberazione dell'Autorità 1º agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 178/06);

la nota della direzione mercati dell'Autorità recante «Quantificazione dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006 per la società Endesa Italia S.p.A.» (di seguito: nota della direzione mercati);

Considerato che:

l'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 stabilisce che il direttore della direzione energia elettrica dell'Autorità, ora direttore della direzione mercati dell'Autorità (di seguito: direttore mercati), sia responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito delle richieste fatte pervenire dagli utenti del dispacciamento per la reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione ad olio combustibile ai sensi della legge n. 108/2006;

l'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 affida al direttore mercati il compito di richiedere agli utenti del dispacciamento ammessi al procedimento di cui al precedente alinea tutti i dati necessari al fine della suddetta determinazione e di proporre all'Autorità, per l'approvazione, i corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, determinati secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 178/06;

la società Endesa Italia S.p.A. (di seguito: Endesa Italia), ai sensi dell'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 178/06, con lettera in data 27 ottobre 2006, prot. n. 178 (prot. Autorità n. 27436 del 2 novembre 2006) ha formulato richiesta di ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006 (di seguito: lettera di istanza);

il direttore mercati, con lettera in data 7 maggio 2007, prot. GB/M07/2060/FPA/mpz-dv, ha comunicato a Endesa Italia l'ammissione al procedimento amministrativo ai fini del riconoscimento dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, richiedendo l'invio dei dati e delle informazioni necessarie alla quantificazione dei predetti corrispettivi;

Endesa Italia, con lettera in data 19 ottobre 2007, prot. n. 753 (prot. Autorità n. 28649 del 22 ottobre 2007) ha trasmesso all'Autorità i dati e le informazioni richieste dal direttore mercati;

in esito al procedimento amministrativo, sulla base degli elementi contenuti nella nota della direzione mercati, la quantificazione dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, per Endesa Italia, risulta pari a 13.183.295,81 euro;

Ritenuto opportuno approvare i corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, per Endesa Italia, come determinati in esito al predetto procedimento amministrativo, nella misura pari a 13.183.295,81 euro;

Delibera:

1. Di approvare i corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, per Endesa Italia, nella misura pari a 13.183.295,81 euro.

2. Di trasmettere il presente provvedimento e la nota della direzione mercati a Endesa Italia S.p.A. con sede legale in via Mangili n. 9 - 00197 Roma.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 27 novembre 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 27 novembre 2007.

Reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile da parte di Edipower S.p.A. ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 108 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1º agosto 2006, n. 178/06. (Deliberazione n. 296/07)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2007;

Visti:

la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003;

la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito: legge n. 108/2006) recante «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale»;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato;

la deliberazione dell'Autorità 1º agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 178/06);

la nota della direzione mercati dell'Autorità recante «Quantificazione dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/06 per la società Edipower S.p.A.» (di seguito: nota della direzione mercati);

Considerato che:

l'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 stabilisce che il direttore della direzione energia elettrica dell'Autorità, ora direttore della direzione mercati dell'Autorità (di seguito: direttore mercati), sia responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito delle richieste fatte pervenire dagli utenti del dispacciamento per la reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione ad olio combustibile ai sensi della legge n. 108/2006;

l'art. 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 affida al direttore mercati il compito di richiedere agli utenti del dispacciamento ammessi al procedimento di cui al precedente alinea tutti i dati necessari al fine della suddetta determinazione e di proporre all'Autorità, per l'approvazione, i corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, determinati secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 178/06;

la società Edipower S.p.A. (di seguito: Edipower), ai sensi dell'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 178/06, con lettera in data 31 ottobre 2006, prot. MERC/16244 (prot. Autorità n. 27927 in data 8 novembre 2006) ha formulato richiesta di ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006 (di seguito: lettera di istanza) comunicando l'elenco delle unità di produzione per le quali veniva richiesta l'ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi;

il direttore mercati, con lettera in data 7 maggio 2007, prot. GB/M07/2061/ELT/FPA/mpz-dv, ha comunicato ad Edipower l'ammissione al procedimento amministrativo ai fini del riconoscimento dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, richiedendo l'invio dei dati e delle informazioni necessarie alla quantificazione dei predetti corrispettivi;

Edipower, con lettera in data 26 luglio 2007, prot. MERC/10116 (prot. Autorità n. 20269 del 31 luglio 2007) ha trasmesso all'Autorità i dati e le informazioni richieste dal direttore mercati;

il direttore mercati, con lettera in data 16 novembre 2007, prot. GB/M07/5489/ELT/FPA/mpz-dv, ha richiesto ad Edipower la trasmissione di ulteriori dati relativi alle potenze di minimo tecnico dichiarate sul Registro unità produzioni (RUP) durante il periodo 27 gennaio 2006-24 marzo 2006 necessari alla finalizzazione degli adempimenti di propria competenza;

Edipower, con lettera in data 16 novembre 2007, prot. MERC/14477 (prot. Autorità n. 31004 del 19 novembre 2007) ha trasmesso all'Autorità i suddetti dati integrativi richiesti dal direttore mercati oltre a modificare l'elenco delle unità di produzione precedentemente indicato nella lettera di istanza;

in esito al procedimento amministrativo, sulla base degli elementi contenuti nella nota della direzione mercati, la quantificazione dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, per Edipower, risulta pari a 22.983.140,17 euro;

Ritenuto opportuno approvare i corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 108/2006, per Edipower, come determinati in esito al predetto procedimento amministrativo, nella misura pari a 22.983.140,17 euro;

Delibera:

1. Di approvare i corrispettivi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 108/2006, per Edipower, nella misura pari a 22.983.140,17 euro.

2. Di trasmettere il presente provvedimento e la nota della direzione mercati ad Edipower S.p.A. presso la sede amministrativa in viale Italia, 592 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano).

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 27 novembre 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 29 novembre 2007.

Definizione dei corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio 2007-2008, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 297/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2007 (di seguito: decreto 30 agosto 2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: deliberazione n. 21/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 265/06 (di seguito: deliberazione n. 265/06);

le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) 22 maggio 2007, n. 4920/07 (di seguito: sentenza n. 4920/07) e n. 4921/07 (di seguito: sentenza n. 4921/07);

Considerato che:

l'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantità prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e:

a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;

b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;

l'art. 15, comma 11, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorità fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;

la deliberazione n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006 i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05;

la deliberazione n. 265/06 ha confermato per l'anno termico dello stoccaggio 2006-2007 i corrispettivi fissati dalla deliberazione n. 21/06;

le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07 hanno annullato il punto 1, lettera *a)* delle delibere n. 21/06 e n. 265/06, con riferimento ai corrispettivi per l'erogazione autorizzata;

il decreto 30 agosto 2007 stabilisce all'art. 1, comma 6, che per il periodo invernale 5 novembre 2007-31 marzo 2008, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 siano fissati entro il 30 novembre 2007; e che i medesimi corrispettivi si applichino ai casi di mancato rispetto degli obblighi di massimizzazione delle importazioni secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del medesimo decreto;

Considerato che:

la disponibilità di capacità di stoccaggio permane insufficiente a garantire la modulazione necessaria al funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale; e che fenomeni di arbitraggio economico che coinvolgano lo stoccaggio strategico potrebbero determinare una carenza di disponibilità di tale risorsa nel momento in cui si presentino situazioni di emergenza;

i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi stabiliti con deliberazioni n. 21/06 e n. 265/06 rispondevano all'esigenza di riequilibrare il costo dell'utilizzo delle riserve strategiche rispetto agli elevati prezzi registrati negli inverni 2005-2006 e 2006-2007, anche sui mercati internazionali;

i prezzi attesi nazionali ed internazionali per l'imminente stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate;

l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07;

Ritenuto necessario confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2007-2008, i valori dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici fissati con le deliberazioni n. 21/06 e n. 265/06, in coerenza sia con lo scenario di prezzi in Italia e sui mercati internazionali;

Delibera:

1. Di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2007-2008, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05, come fissati dalle deliberazioni n. 21/06 e n. 265/06, pari a:

a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001:

19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *a)* del sopra citato articolo, applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;

17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *a)* del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;

b) nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantità aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:

19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *b)* del sopra citato articolo applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;

17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *b)* del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera *b)*.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 29 novembre 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 30 novembre 2007.

Proroga dei termini di cui alla deliberazione 26 settembre 07, n. 231/07 in materia di aggiornamento del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 299/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 novembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);

il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/2001;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/2001;

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/2003 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 200/2004;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/2004 (di seguito: deliberazione n. 219/2004);

la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 231/2007 (di seguito: deliberazione n. 231/2007);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 16 luglio 2007, atto n. 28/2007, intitolato «Aggiornamento del valore e delle modalità di erogazione del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica» (di seguito: documento per la consultazione);

le osservazioni ed i commenti al documento di consultazione inviati all'Autorità;

la comunicazione del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico del 17 settembre 2007 (prot. Autorità n. 025135 del 19 settembre 2007) di convocazione del tavolo di monitoraggio dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 per un confronto su uno schema di decreto interministeriale di aggiornamento degli stessi decreti;

la documentazione acquisita dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: distributori obbligati) in relazione all'acquisizione e vendita di titoli di efficienza energetica mediante contrattazione di cui all'art. 10, comma 5 degli stessi decreti ministeriali (di seguito: contrattazione bilaterale);

la comunicazione di FederUtility e Anigas del 13 novembre 2007 (prot. Autorità n. 030793 del 15 novembre 2007) in esito all'incontro tecnico tenutosi presso gli uffici dell'Autorità il giorno 6 novembre 2007 con rappresentanti delle medesime associazioni, di Assogas, di Federestrattiva, di Enel e di numerosi distributori di energia elettrica e di gas naturale.

Considerato che:

l'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/2004 prevede che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo (di seguito: contributo tariffario unitario);

con il documento per la consultazione l'Autorità ha avanzato proposte per la riduzione del valore del contributo tariffario unitario in considerazione del divario venutosi a creare tra il valore del contributo previsto dalla deliberazione n. 219/2004 e i prezzi medi di scambio dei titoli di efficienza energetica registrati nel mercato organizzato, nonché dell'aumentata convenienza economica degli interventi di risparmio energetico a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

le proposte avanzate in consultazione dall'Autorità erano orientate a:

a) evitare posizioni di rendita per i distributori obbligati ed oneri ingiustificati a carico del sistema energetico nazionale derivanti dall'erogazione di contributi tariffari per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico;

b) allineare la regolazione in materia di erogazione del contributo tariffario al disposto normativo dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

dall'esame delle osservazioni e dei commenti al documento per la consultazione è emersa un'ampia condivisione:

delle preoccupazioni in merito alla riduzione degli incentivi allo sviluppo di interventi di diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica, conseguente alla diminuzione del valore di mercato dei titoli di efficienza energetica;

dell'opinione che la sensibile discesa del valore economico dei titoli di efficienza energetica sia anche l'effetto della crescente incertezza generata dalla man-

canza di obiettivi di risparmio energetico su scala nazionale per gli anni successivi al 2009 e che, di conseguenza, siano prioritari l'innalzamento e il prolungamento temporale degli obiettivi, l'estensione del numero dei soggetti obbligati e, più in generale, interventi orientati ad incrementare la domanda di titoli;

molti operatori hanno inoltre osservato che:

la riduzione del contributo tariffario unitario in questa fase del meccanismo sarebbe inopportuna, in considerazione dell'imminente revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

i prezzi medi di scambio dei titoli di efficienza energetica nel mercato organizzato non sono pienamente rappresentativi dei costi effettivamente sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e, in particolare, che i prezzi di scambio attraverso la contrattazione bilaterale sono stati superiori a quelli registrati nel mercato organizzato;

alcuni distributori obbligati hanno sottolineato l'esigenza che nella determinazione del contributo tariffario unitario si tengano in adeguata considerazione anche il possibile effetto sui ricavi dei distributori della contrazione dei volumi distribuiti conseguente alla realizzazione degli interventi di risparmio energetico, gli oneri finanziari e i costi gestionali connessi al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico;

in esito all'esame delle osservazioni al documento per la consultazione la Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità ha richiesto a tutti i soggetti obbligati copia dei contratti bilaterali di acquisto e vendita di titoli di efficienza energetica stipulati a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

con deliberazione n. 231/2007 il termine di cui all'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/2004 è stato differito al 30 novembre 2007, limitatamente all'aggiornamento del contributo tariffario unitario da effettuarsi nell'anno 2007, in considerazione dell'imminente revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

con comunicazione del 13 novembre 2007 (prot. Autorità n. 030793 del 15 novembre 2007) le associazioni FederUtility e Anigas hanno reiterato la richiesta di rinviare l'emanazione della delibera conseguente all'atto n. 28/2007 ad un momento successivo alla pubblicazione del provvedimento di revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, considerata come imminente;

il processo di determinazione del quadro normativo di riferimento del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per i prossimi anni non è stato ancora completato, pur risultando in fase avanzata di definizione;

il confronto istituzionale in corso in relazione al processo di cui al precedente alinea consente di prevedere che dal provvedimento di revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 deriveranno importanti modifiche al sistema complessivo, con particolare riferimento all'entità dei futuri obiettivi di risparmio energetico.

Ritenuto opportuno:

posticipare non oltre il 31 dicembre 2007 il termine per la decisione sul contributo tariffario unitario da erogarsi con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'anno 2008;

prevedere la pubblicazione di un secondo documento per la consultazione sull'aggiornamento del contributo tariffario unitario da erogarsi con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'anno 2008 contenente proposte di maggior dettaglio sia sull'aggiornamento tariffario, tenuto conto degli elementi acquisiti sui contratti bilaterali, sia su obblighi di registrazione e di comunicazione sulla contrattazione bilaterale dei titoli di efficienza energetica da prevedere per i distributori obbligati;

inviare una segnalazione al Governo in relazione all'urgenza di definire il quadro normativo di riferimento del mercato dei titoli di efficienza energetica nei prossimi anni, al fine di consentire all'Autorità di integrare tale quadro nelle decisioni relative all'aggiornamento del contributo tariffario di cui al precedente alinea;

Delibera

1. Di prorogare il termine di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione 26 settembre 2007, n. 231/2007 al 31 dicembre 2007, limitatamente all'aggiornamento del contributo tariffario da erogarsi con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'anno 2008;

2. Di inviare una segnalazione al Governo in relazione all'urgenza di definire il quadro normativo di riferimento del mercato dei titoli di efficienza energetica per i prossimi anni;

3. Di prevedere un secondo documento per la consultazione relativo all'aggiornamento del contributo tariffario da erogarsi con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'anno 2008;

4. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 30 novembre 2007

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2007.

Disposizioni in materia di utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione durante la fase di erogazione. (Deliberazione n. 303/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 dicembre 2007

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

la direttiva 2004/67/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 aprile 2004, relativa a misure di sicurezza volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001;

il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 26 settembre 2001;

il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2005;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/2005, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/2005);

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/2006;

il codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A., approvato con delibera dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/2006, come successivamente modificato ed aggiornato;

il codice di stoccaggio predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., approvato con delibera dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/2007;

i chiarimenti 18 settembre 2006 in merito all'applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 119/2005 pubblicati sul sito internet dell'Autorità;

il documento di consultazione dell'Autorità 14 novembre 2007, atto n. 43/2007, Procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacità di stoccaggio del gas naturale in fase di erogazione (di seguito: documento di consultazione 14 novembre 2007);

lo studio predisposto dal CESI recante metodologia per la previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli obblighi di modulazione di punta stagionale e punta giornaliera pubblicato sul sito internet dell'Autorità in allegato al documento per la consultazione 12 dicembre 2005 in materia di determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio (di seguito: studio CESI 2005).

Considerato che:

con la deliberazione n. 119/2005 l'Autorità ha regolato, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, le modalità di accesso ai, e di erogazione dei, servizi di stoccaggio definendo, tra l'altro, all'art. 9, le procedure volte a conferire le capacità strumentali alla loro erogazione;

al riguardo, anche in ragione dell'insufficienza della capacità disponibile rispetto alle domande, il comma 9.2 ha definito un ordine di priorità tra le diverse richieste, in ragione delle seguenti finalità di utilizzo:

- finalità di approvvigionamento delle riserve strategiche;
- finalità di modulazione oraria e bilanciamento operativo delle imprese di trasporto;
- finalità di modulazione mineraria dei titolari delle concessioni di coltivazione (lettera *(a)* del comma 9.2);
- finalità di modulazione dei clienti finali con consumi fino a 200'000 Smc, relativa ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (lettera *(b)* del comma 9.2);
- finalità di modulazione dei clienti finali con consumi fino a 200'000 Smc, relativa ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale (lettera *c)* del comma 9.2);
- finalità sottese ai restanti servizi di stoccaggio offerti dall'esercente (lettera *d)* del comma 9.2);

con il conferimento, pertanto, l'utente acquisisce il diritto ad immettere e prelevare gas in stoccaggio entro i limiti e nella misura funzionali a soddisfare le finalità per le quali è stata riconosciuta la relativa priorità;

con riferimento alle priorità di cui al comma 9.2, lettera *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/2005, esse sono state individuate in ragione dell'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che impone alle imprese di vendita del gas naturale l'obbligo di assicurare le esigenze di modulazione nei termini sopra specificati;

tuttavia, poiché lo stoccaggio è solo uno degli strumenti cui è possibile ricorre per assicurare tali esigenze, i commi 9.3 e 9.6 della deliberazione n. 119/2005, anche in ragione dell'attuale scarsità della risorsa, prevedono limiti massimi di capacità conferibile per tale finalità di utilizzo, irrilevanti sul piano della responsabilità dell'utente rispetto all'obbligo di cui al citato art. 18;

inoltre, poiché la capacità complessiva di erogazione dagli stoccaggi decresce con il progressivo prelievo del gas, il vincolo di destinazione posto dalle priorità in parola può comportare che un utente, anche se per soddisfare eventuali specifiche esigenze dei propri clienti finali, determini prelievi da stoccaggio tali da compromettere i livelli prestazionali in fase di erogazione a discapito della generalità degli utenti;

l'uso efficiente e razionale dei sistemi di stoccaggio, anche ai fini della continuità dei servizi e della conseguente gestione in sicurezza del sistema nazionale del gas, richiede che l'utilizzo delle capacità conferite per le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi annui sino a 200'000 Smc, sia possibile per l'intera fase di erogazione (periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo); e che ciò può avvenire qualora, nel corso di tale fase, la giacenza di gas dell'utente sia sufficiente a garantire il soddisfacimento delle esigenze di modulazione dei suoi clienti finali nel restante periodo;

con il documento di consultazione 14 novembre 2007, limitatamente alle capacità di stoccaggio conferite in forza delle priorità di cui al citato comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/2005, l'Autorità ha manifestato l'intenzione di:

a) prevedere in capo agli utenti del servizio, titolari di dette capacità, un obbligo di mantenere in stoccaggio, nel corso dell'intera fase di erogazione, una giacenza minima di gas (di seguito: obbligo di giacenza minima) definita, tenuto conto dell'esistenza di strumenti alternativi di flessibilità del sistema:

- in ragione dell'attuale scarsità di stoccaggio, sulla base dei prelievi riconducibili alle esigenze di modulazione dei clienti finali, determinate in base alle temperature rilevate;

- sulla base delle temperature che possono essere attese per il proseguimento della fase di erogazione, anche in considerazione delle esigenze di sicurezza del sistema in caso di condizioni particolarmente rigide;

b) prevedere in capo alle imprese di stoccaggio e di trasporto del gas naturale obblighi informativi volti:

- da un lato, ad assicurare agli utenti del servizio di stoccaggio di disporre degli elementi necessari per adempiere all'obbligo di giacenza minima;

- dall'altro lato, ad attivare flussi informativi che consentano all'Autorità di verificare il predetto adempimento;

con le osservazioni formulate al documento di consultazione 14 novembre 2007 alcuni operatori hanno sostanzialmente condiviso le scelte rappresentate, mentre altri hanno rilevato che:

- le misure descritte nel documento di consultazione introdurrebbero criteri inidonei ad accertare l'effettivo rispetto da parte degli utenti del vincolo di destinazione posto dalle priorità di cui alla deliberazione n. 119/05, in quanto fondati su parametri medi ed assunzioni di natura presuntiva;

- l'arco temporale mensile considerato per la determinazione della giacenza risulta inadeguato in quanto il prelievo mensile è calcolato sulla base delle medie stagionali, senza considerando la variabilità del gradiente termico del consumo per riscaldamento nel corso della stagione;

- il predetto vincolo di destinazione risulterebbe eccessivamente penalizzante per l'utente che necessiterebbe di maggiore «libertà» nell'utilizzare la propria capacità;

- in forza dei vincoli tecnico-operativi del sistema nazionale del gas l'utente non avrebbe il controllo dell'andamento degli stoccaggi né l'immediata disponibilità dei dati sulla consistenza dei prelievi; ciò che non gli consentirebbe di adempiere all'obbligo di giacenza minima;

- l'intervento dell'Autorità, poiché effettuato in corso d'anno di stoccaggio durante la fase di erogazione già avviata, esporrebbe gli utenti ad un rischio rispetto al quale non è stato loro possibile cautelarsi durante la fase di immissione (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre), con particolare riferimento alla distribuzione geografica dei propri clienti ed alle connesse esigenze di consumo;

quanto alla natura dell'intervento prospettato dall'Autorità, non si tratta della previsione di nuovi criteri per accertare eventuali violazioni dei vincoli di utilizzo della capacità di stoccaggio posti dalle priorità di cui al comma 9.2 della deliberazione n. 119/2005; ma di un provvedimento di regolazione generale che introduce e specifica obblighi comportamentali per gli utenti nell'utilizzo delle proprie capacità, volti a tutelare anche un'esigenza diversa (gestione efficiente del sistema di stoccaggio per la continuità e la sicurezza dei servizi);

la previsione dell'obbligo di giacenza minima consente di soddisfare l'esigenza di maggiore «libertà» di utilizzo delle capacità conferite espressa da alcuni operatori, nella misura in cui l'utente disponga (ad una certa data) di gas in stoccaggio per quantitativi superiori a quelli che lo stesso utente deve mantenere in forza del predetto obbligo di giacenza minima;

l'impresa di vendita che accede al servizio di stoccaggio, essendo tenuta ad attenersi ai vincoli di utilizzo della capacità conferitale imposti dalle disposizioni dell'Autorità, è onerata del controllo sull'entità dei prelievi da stoccaggio e dei consumi finali.

Ritenuto che sia necessario:

al fine di assicurare una gestione efficiente e razionale della complessiva capacità di erogazione da stoccaggio, disciplinare le modalità di utilizzo delle capacità conferite per le finalità di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)* della deliberazione n. 119/2005, introducendo in capo agli utenti, titolari di tale capacità, l'obbligo di disporre, al termine di ciascun mese della fase di erogazione, di una giacenza minima, individuata nel minor valore fra:

- giacenza risultante dalla differenza fra capacità conferita e i prelievi di gas da stoccaggio riconducibili alle esigenze di modulazione dei consumi dei clienti finali con consumo annuo inferiore o pari a 200'000 Smc, determinati in funzione delle effettive condizioni climatiche, tenuto conto della quota di consumi dei medesimi clienti che può essere soddisfatta senza il ricorso allo stoccaggio e della variabilità del gradiente termico del consumo per riscaldamento nel corso della fase di erogazione;

- giacenza necessaria a garantire la copertura dei consumi qualora si presentassero condizioni rigide con frequenza quarantennale per il proseguimento dell'inverno;

prevedere che qualora l'utente disponga di gas per quantitativi superiori a quelli sopra indicati, sia consentito al medesimo, in deroga a quanto previsto dal comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/2005, di prelevare il gas in eccesso e di utilizzare la relativa capacità per finalità diverse da quelle per le quali gli è stata riconosciuta la relativa priorità;

prevedere che l'impresa maggiore di trasporto:

- pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet le informazioni necessarie agli utenti per adempiere all'obbligo di disporre della giacenza minima;

- trasmetta all'Autorità le informazioni necessarie a verificare il rispetto degli obblighi di utilizzo della capacità conferita per le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi annui sino a 200'000 Smc;

al fine di considerare le esigenze degli utenti connesse alla previsione di obblighi di utilizzo efficaci già nell'attuale fase di erogazione, prevedere una disciplina transitoria per l'anno di stoccaggio 2007/2008 in forza della quale:

- siano introdotti adeguati parametri per la determinazione del predetto obbligo di giacenza minima;

- siano considerate, ai fini delle verifiche sul rispetto del predetto obbligo, specifiche esigenze degli utenti comunque connesse ad eventuali anomali prelievi dei propri clienti ovvero alla loro peculiare distribuzione geografica;

Delibera:

1. Di modificare la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/2005, come segue:

a) al comma 1.1, dopo la lettera *o*, è inserita la seguente:

«*p)* studio CESI è lo studio predisposto dal CESI e pubblicato sul sito dell'Autorità in allegato al documento di consultazione 12 dicembre 2005, recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio.»

b) il comma 7.3 è sostituito dal seguente:

«7.3 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità su supporto informatico, entro il mese successivo al termine di ogni mese, i dati giornalieri riguardanti, per ciascun utente e per ciascun servizio, le capacità conferite e utilizzate, la giacenza di gas in stoccaggio, le cessioni e gli scambi di gas e di capacità di stoccaggio, i nuovi conferimenti. L'impresa di stoccaggio provvede alla comunicazione dei dati aggiornati a seguito delle allocazioni di conguaglio.»;

c) il comma 14.4, è sostituito dal seguente:

«14.4 L'utente titolare di capacità conferita ai sensi dell'art. 9.2, lettere *b)* e *c)*, è tenuto al termine di ciascun mese n della fase di erogazione, a disporre di una giacenza di gas in stoccaggio, in relazione all'utilizzo della medesima capacità, pari o superiore al minore fra i seguenti termini:

$$Gp = C_n - C_{Mn} \cdot \sum_{i=l}^{n} (b_i \cdot \frac{GGE_i}{GGM});$$

$$Gf = GGR_n \cdot \frac{C_M n}{GGM}$$

ove:

i indica l'$i - esimo$ mese della fase di erogazione;

C_n è la capacità di spazio conferita ai sensi dell'art. 9.2, lettere *b)* e *c)*, di cui l'utente risulta titolare al termine del mese n-esimo;

C_{Mn} è la capacità di spazio conferita ai sensi dell'art. 9.2, lettera *b)*, di cui l'utente risulta titolare al termine del mese n;

GGE_i la somma dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati nel mese *i-esimo*, determinati ai sensi del successivo comma 14.5;

GGM sono i gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno mediamente rigido relativi all'intera fase di erogazione;

b_i è il peso applicato ai gradi giorno efficaci effettivamente misurati nel mese *i-esimo* pari al rapporto fra il gradiente termico per riscaldamento del mese *i-esimo* ed il gradiente termico per riscaldamento relativo all'intera fase di erogazione;

GGR_n è il valore cumulativo dei gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno rigido con frequenza quarantennale per il periodo della fase di erogazione successivo al mese n»;

d) dopo il comma 14.4, sono inseriti i seguenti commi:

«14.5 Il valore dei gradi giorno efficaci effettivamente registrato in un giorno della fase di erogazione è pari al maggiore fra zero e il risultato della seguente espressione:

$$gge = 12,5 - \sum_{k=1}^{18} \left(a_k^i \cdot \frac{T_{k\,max} + T_{k\,min}}{2} \right);$$

ove:

k indica il *k-esimo* dei 18 osservatori metereologici individuati al paragrafo 6.2 dello studio CESI;

$T_{k\,max}$ è la temperatura massima registrata presso il *k-esimo* osservatorio meteorologico nel medesimo giorno;

$T_{k\,min}$ è la temperatura minima registrata presso il *k-esimo* osservatorio meteorologico nel medesimo giorno;

a_k^i è il peso associato ai gradi giorno relativi ad una giornata dell'*i-esimo* mese della fase di erogazione rilevati nel *k-esimo* osservatorio.».

14.6 Il valore dei termini GGM, GGR_n, b_i e a_k^i, relativamente alla fase di erogazione di ciascun anno termico sono determinati dall'Autorità in base alla metodologia descritta nello studio CESI e pubblicati sul sito internet dell'Autorità entro il 31 luglio dell'anno termico precedente.

14.7 L'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet il valore dei gradi giorno efficaci

effettivamente registrati in ciascun giorno della fase di erogazione e ne cura ogni giorno l'aggiornamento con l'aggiunta del dato relativo al giorno precedente.

14.8 In deroga alle disposizioni di cui all'art. 9.2 lettere *b)* e *c)* i quantitativi di gas in stoccaggio in eccesso rispetto alla giacenza minima di cui al comma 14.4 possono essere prelevati dall'utente per finalità diverse da quelle per le quali sono state riconosciute le relative priorità nel conferimento.»;

e) il comma 15.8 è abrogato.

2. Di prevedere che per la fase di erogazione dell'anno termico 2007/2008:

a) l'obbligo di disporre di una giacenza minima di cui al comma 14.4 della deliberazione n. 119/2005 come modificata dal presente provvedimento, ha effetto dal termine del mese di dicembre 2007;

b) il valore dei termini GGM, GGR_i, b_i e di cui al precedente punto 1 sia pari a quello individuato nelle tabelle riportata all'allegato A;

c) il termine Gp è pari al risultato dell'espressione di cui al medesimo art. 14.4 dedotto il termine DG, ove risulti maggiore di zero, determinato con la seguente espressione:

$$\triangle G = C_{6dic} - C_{M6dic} \cdot \frac{b_{nov} \cdot GGE_{nov} + b_{dic} \cdot GGE_{6dic}}{GGM} - G$$

ove:

- G è la giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, relativa alla capacità conferita ai sensi dell'art. 9.2 lettere *b)* e *c)* della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/2005, al termine del giorno gas 6 dicembre 2007;

- C_{6dic} è la capacità di spazio conferita ai sensi dell'art. 9.2, lettere *b)* e *c)*, di cui l'utente risulta titolare al termine del mese giorno 6 dicembre 2007;

- i termini b_{nov} e b_{dic} indicano i valori del termine b_i relativi al mese di novembre 2007 e dicembre 2007, riportati in allegato A;

- il termine C_{M6dic} indica la capacità di spazio conferita ai sensi dell'art. 9.2, lettera *b)*, di cui l'utente risulta titolare al termine del 6 dicembre 2007;

- il termine GGE_{nov} è pari alla somma dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati nel mese di novembre 2007;

- il termine GGE_{6dic} è pari alla somma dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati nel periodo compreso fra il 1 ed il 6 dicembre 2007;

d) gli utenti che non siano stati in grado di rispettare l'obbligo di cui al comma 14.4 per cause connesse a situazioni di anomali prelievi dei propri clienti con consumi sino a 200'000 Smc, ovvero alla loro peculiare distribuzione territoriale, trasmettono all'Autorità, entro e non oltre il 31 luglio del 2008, evidenze idonee a comprovare la propria specifica posizione.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dal presente provvedimento.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 4 dicembre 2007

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Individuazione del valore dei termini GGM, GGR_i, b_i e a^i_k per la fase di erogazione dell'anno termico 2007/2008

Gradi giorno efficaci GGM relativi a condizioni di inverno mediamente rigido relativi all'intera fase di erogazione [1]

GGM = 901 gradi giorno efficaci

Valore cumulativo GGR_n dei gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno rigido con frequenza quarantennale per il periodo della fase di erogazione successivo al mese n

Mese $i-esimo$	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo
GGR_i	1009	742	431	179	0

Peso b_i applicato ai gradi giorno efficaci effettivamente misurati nel mese $i-esimo$

Mese $i-esimo$	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo
b_i	0,879	0,997	1.051	1,011	0,985

Peso associato ai gradi giorno relativi ad una giornata dell'$i-esimo$ mese della fase di erogazione rilevati nel k-esimo osservatorio.

a^i_k					
Osservatorio	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo
Torino Caselle	0,1820	0,1815	0,1765	0,1807	0,1719
Milano Linate	0,2142	0,2137	0,2096	0,2115	0,1968
Bolzano	0,0287	0,0288	0,0275	0,0281	0,0282
Venezia Tessera	0,1497	0,1435	0,1446	0,1442	0,1465
Trieste	0,0067	0,0064	0,0067	0,0066	0,0073
Genova	0,0368	0,0366	0,0374	0,0349	0,0358
Bologna Borgo Panigale	0,1199	0,1162	0,1164	0,1140	0,1111
Firenze Peretola	0,0567	0,0537	0,0528	0,0514	0,0548
Perugia Sant'Egidio	0,0248	0,0252	0,0254	0,0252	0,0272
Ancona Falconara	0,0213	0,0210	0,0228	0,0228	0,0240
Roma Fiumicino	0,0627	0,0659	0,0671	0,0662	0,0711
Pescara	0,0070	0,0070	0,0074	0,0073	0,0080
Campobasso	0,0186	0,0180	0,0185	0,0188	0,0206
Napoli Capodichino	0,0129	0,0145	0,0146	0,0147	0,0165
Bari Palese	0,0282	0,0310	0,0333	0,0334	0,0358
Potenza	0,0134	0,0144	0,0146	0,0148	0,0165
Reggio Calabria	0,0045	0,0051	0,0056	0,0057	0,0064
Catania Fontanarossa	0,0119	0,0175	0,0192	0,0197	0,0215

[1] Il valore è ottenuto come somma dei gradi giorno efficaci di ciascun mese della fase di erogazione, il valore del mese di febbraio è stato aumentato di un ventottesimo per tener conto che il 2008 è bisestile.

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2007.

Aggiornamento, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02. (Deliberazione n. 307/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2007

Visti:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, in materia di cogenerazione (di seguito: direttiva 2004/8/CE);

il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/2007, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (di seguito: decreto legislativo n. 20/2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/2002, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/2004 e dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/2005 (di seguito: deliberazione n. 42/2002);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/2005 (di seguito: deliberazione n. 296/2005);

la decisione 21 dicembre 2006 della Commissione europea;

gli esiti dei ricorsi presentati innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/2002;

il documento per la consultazione 31 luglio 2007, n. 30/2007, recante proposte per l'attuazione del decreto legislativo n. 20/2007 in materia di cogenerazione ad alto rendimento, in particolare la parte prima (di seguito: documento per la consultazione n. 30/2007);

le osservazioni pervenute al documento per la consultazione n. 30/2007;

Considerato che:

l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/2002 prevede che i valori per i parametri di riferimento η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, e i valori di LT_{min} e IRE_{min} siano aggiornati dall'Autorità con cadenza biennale per tenere conto dell'evoluzione tecnologica del settore;

con la deliberazione n. 296/2005, l'Autorità ha aggiornato i valori dei parametri $\eta_{ts,ind}$ η_{es}, $\eta_{ts,civ}$ $\eta_{ts,ind}$ LT_{min} e IRE_{min} a valere per il biennio 2006-2007;

ai sensi dell'art. 3, commi 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 42/2002, i valori dei parametri $\eta_{ts,ind}$ η_{es}, $\eta_{ts,civ}$ $\eta_{ts,ind}$ LT_{min} e IRE_{min} assegnati inizialmente a ciascuna sezione rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione:

- per un periodo di dieci anni (quindici anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 42/2002 per ciascuna sezione esistente;

- per un periodo di quindici anni (venti anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, a seguito di nuova realizzazione o rifacimento;

continuano a mantenere validità le considerazioni esposte nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/2002 e nella parte motiva della deliberazione n. 296/2005 a sostegno della scelta dei valori dei parametri $\eta_{ts,ind}$ η_{es}, $\eta_{ts,civ}$ $\eta_{ts,ind}$ LT_{min} e IRE_{min};

i ricorsi presentati innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/2002, che contestavano la scelta, da parte dell'Autorità, dei valori del parametro $ç_{es}$, sono stati respinti;

il decreto legislativo n. 20/2007, nel recepire la direttiva 2004/8/CE, ha previsto che le forme di sostegno previste per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/1999 e dal decreto legislativo n. 164/2000 siano applicate alla cogenerazione ad alto rendimento;

l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 20/2007 prevede che, fino al 31 dicembre 2010, la cogenerazione ad alto rendimento sia la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, cioè la cogenerazione che soddisfa i requisiti definiti dall'Autorità con la deliberazione n. 42/2002; e che, a decorrere dal 1º gennaio 2011, la cogenerazione ad alto rendimento è invece la cogenerazione che rispetta i requisiti previsti dall'Allegato III alla direttiva 2004/8/CE, ripresi dall'Allegato III al decreto legislativo n. 20/2007;

la direttiva 2004/8/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 20/2007, non contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'applicazione della definizione di cogenerazione ad alto rendimento ivi inclusa;

sulla base di quanto sopra detto, l'Autorità, con il documento per la consultazione n. 30/2007, in prospettiva dell'aggiornamento biennale dei valori dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, e i valori di LT_{min} e IRE_{min}, ha proposto, in alternativa, di:

a) modificare la deliberazione n. 42/2002 e aggiornare i valori dei medesimi parametri al fine di allinearli con gradualità a quelli definiti dalla Commissione europea con decisione del 21 dicembre 2006, in linea con i principi di cui alla direttiva 2004/8/CE;

b) confermare la deliberazione n. 42/2002 e i valori dei parametri attualmente definiti dalla medesima deliberazione oltre che dalla deliberazione n. 296/2005 anche per gli anni successivi al 2007;

nell'ambito della consultazione, la maggior parte dei produttori ha ritenuto che sia preferibile:

a) confermare lo schema dell'attuale deliberazione n. 42/2002 fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire stabilità agli investitori nei prossimi tre anni, in attesa della completa definizione delle linee guida per l'applicazione della definizione di cogenerazione ad alto rendimento contenuta nella direttiva 2004/8/CE;

b) confermare i valori dei parametri di riferimento definiti dalla deliberazione n. 42/2002 e dalla deliberazione n. 296/2005, ovvero allineare i valori del rendimento elettrico di riferimento attualmente in vigore a quelli stabiliti dalla Commissione europea con la decisione 21 dicembre 2006 nei casi in cui questi ultimi risultano inferiori ai primi;

c) considerare, ai fini del calcolo dell'IRE, l'energia elettrica lorda, anziché quella netta, come indicherebbe la direttiva 2004/8/CE, seppur in assenza delle linee guida per la sua applicazione;

Ritenuto opportuno:

non modificare la deliberazione n. 42/2002 e non aggiornare i valori ad oggi vigenti dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, e i valori di LT_{min} e IRE_{min}, ivi inclusi quelli di cui alla deliberazione n. 296/2005, confermando i presupposti di cui alle deliberazioni n. 42/2002 e n. 296/2005 e tenendo conto degli esiti dei ricorsi presentati innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/2002, al fine di garantire stabilità agli investitori nei prossimi due anni, in attesa della completa definizione delle linee guida per l'applicazione della definizione di cogenerazione ad alto rendimento contenuta nella direttiva 2004/8/CE;

Delibera:

1. Di prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 3.2 a 3.6, della deliberazione n. 42/2002, i valori dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} in vigore dal 1º gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 siano i medesimi previsti dalla deliberazione n. 296/2005.

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Milano, 6 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2007.

Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 ottobre 2007, n. 253/07. (Deliberazione n. 310/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2007

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);

il regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 19 luglio 2002;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'articolo 21;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto legislativo n. 6/2003);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge 290/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge 239/2004);

il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito: decreto legislativo n. 38/2005);

il decreto legge 18 giugno 2007, n 73 (di seguito: decreto n. 73/2007);

la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/2007);

il decreto del Ministero delle attività produttive 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);

il decreto del Ministero delle attività produttive 11 aprile 2006 (di seguito il decreto 11 aprile 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 marzo 2005, n. 46/2005;

la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/2005 (di seguito: deliberazione n. 167/2005);

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/2005 (di seguito: deliberazione n. 178/2005);

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/2006 (di seguito: deliberazione n. 50/2006);

la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/2007 (di seguito: deliberazione n. 11/2007);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/2007 (di seguito: deliberazione n. 156/2007);

la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2007, n. 253/2007 (di seguito: deliberazione n. 253/2007);

i chiarimenti in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

Considerato che:

successivamente alla pubblicazione della deliberazione n. 253/2007 sono stati riscontrati alcuni errori materiali.

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione n. 253/2007;

Delibera:

Art. 1.

di rettificare gli errori materiali riscontrati nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 ottobre 2007, n. 253/2007:

nella parte motiva, al secondo alinea dei ritenuti, sostituire la parola «esercitata» con la parola «concessa»;

nel dispositivo, all'art. 1.5, cancellare le parole «utilizzando effettivamente l'esenzione»;

nel dispositivo, all'art. 1.10, aggiungere alle parole «verso le quali è prevista la separazione funzionale» le parole «di cui al comma 4.1 lettere *g*), *h)* ed *s)*».

Art. 2.

2.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

2.2 Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 11/2007, come risultante dalle rettifiche apportate dal presente provvedimento.

Milano, 10 dicembre 2007

Il presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2007.

Modificazioni dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07. (Deliberzone n. 311/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 dicembre 2007

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);

la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali a sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, decorrenza 1 luglio 2007, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156 (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 207, (di seguito: deliberazione n. 207/2007);

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208, (di seguito: deliberazione n. 208/2007);

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 236, (di seguito: deliberazione n. 236/2007);

il documento per la consultazione «Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai clienti finali non domestici in bassa tensione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125, in relazione all'attivazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia» del 17 ottobre 2007 (di seguito: documento per la consultazione).

Considerato che:

il decreto-legge 18 giugno 2007 ha istituito un regime di tutela rivolto ai clienti finali domestici non forniti sul mercato libero e alle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: servizio di maggior tutela), e un regime di tutela rivolto ai restanti clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di salvaguardia);

ai sensi del medesimo decreto-legge, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, mentre il servizio di salvaguardia è erogato da imprese selezionate attraverso procedure concorsuali per aree territoriali; e che dette procedure saranno adottate sulla base delle disposizioni di cui al decreto 23 novembre 2007; e che fino alla data di operatività di tale servizio la fornitura è assicurata dalle imprese di distribuzione o da società di vendita ad esse collegate;

al fine di dare urgente applicazione alle disposizioni ai due predetti regimi di tutela, l'Autorità con deliberazione n. 156/2007 ha approvato il TIV con cui, in particolare:

- con riferimento al servizio di maggior tutela, ha definito condizioni economiche che l'esercente deve offrire agli aventi diritto;

- con riferimento al servizio di salvaguardia, ha definito un sistema tale da assicurare, anche per il periodo transitorio, prezzi liberamente definiti dagli esercenti ma sorvegliati dall'Autorità;

inoltre, il TIV ha regolato le modalità per identificare, tra i clienti finali non domestici in bassa tensione, le piccole imprese che effettivamente soddisfano i requisiti che danno titolo e beneficiare del servizio di maggior tutela; e che a tal fine ha:

a) imposto, a ciascun esercente la maggior tutela, l'obbligo di richiedere ai clienti finali non domestici in bassa tensione di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, il possesso dei predetti requisiti (comma 5.3);

b) definito un ordine di priorità e cadenze temporali per l'effettuazione delle predette richieste (comma 22.1);

c) previsto, in via provvisoria, che, sino alla completa identificazione dei clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione beneficino di tale servizio (comma 22.2);

la legge n. 125/2007, di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, recependo l'indicazione dell'Autorità richiamata al precedente sub *(a)*, ha individuato

nell'istituto delle dichiarazioni sostitutive lo strumento per identificare i clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto alla maggior tutela ovvero alla salvaguardia, prevedendo inoltre che «il servizio di salvaguardia sia rivolto ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di maggior tutela»;

la deliberazione n. 208/2007 ha avviato un procedimento per la definizione delle disposizioni dell'Autorità relative al mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in attuazione della legge n. 125/2007, anche al fine di integrare il TIV relativamente alle modalità di identificazione dei clienti ammessi al servizio di maggior tutela ovvero a quello di salvaguardia; e che pertanto, con deliberazione n. 236/2007 sono stati sospesi i termini di cui al comma 22.1 del TIV;

con il documento per la consultazione l'Autorità ha illustrato le disposizioni integrative del TIV che intende adottare, prospettando in particolare:

- un modello di dichiarazione sostitutiva che gli esercenti la maggior tutela sono tenuti ad inviare a tutti i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione volto a verificare il possesso dei requisiti che danno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela o dei requisiti che danno titolo a beneficiare del servizio di salvaguardia;

-nuove tempistiche per l'invio delle richieste con riferimento ai clienti attualmente serviti nell'ambito della maggior tutela e ai clienti per i quali deve essere attivato il servizio;

- possibili interventi in caso di mancata risposta da parte dei clienti finali, quali solleciti o verifiche dirette mediante le altre amministrazioni o organismi con cui l'Autorità ha concluso protocolli di collaborazione;

- di considerare valide le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal cliente finale e pervenute all'esercente la maggior tutela in data anteriore alla deliberazione n. 236/2007, purché contenenti tutte le informazioni atte alla verifica del possesso dei requisiti che danno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela o dei requisiti che danno titolo a beneficiare del servizio di salvaguardia;

dalle osservazioni formulate al documento per la consultazione è emerso quanto segue:

- alcuni operatori hanno contestato il modello di dichiarazione sostituiva, con specifico riferimento alla parte in cui si prevede anche l'attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissione al servizio di maggiore tutela;

- è stata evidenziata l'esigenza che i termini per richiedere la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive, da un lato, siano definiti in modo tale da, minimizzare i relativi costi e, dall'altro lato, tali termini siano per quanto possibile coerenti con i tempi di espletamento delle procedure concorsuali definite dal decreto 23 novembre 2007;

- alcuni operatori hanno proposto, al fine di persuadere i clienti finali a trasmettere le dichiarazioni sostitutive, di prevedere che i clienti inadempienti siano, in deroga a quanto previsto dal comma 22.2 del TIV, esclusi dal servizio di maggior tutela e sottoposti al servizio di salvaguardia;

- ai fini di accelerare il processo di identificazione tramite dichiarazioni sostitutive, è stata rilevata l'opportunità di considerare valide le dichiarazioni sostitutive ricevute dal cliente finale sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Considerato, inoltre, che:

la dichiarazione sostitutiva prescritta dalla legge n. 125/2007, e prima ancora dal TIV, è volta a verificare se i clienti finali non domestici in bassa tensione possiedono i requisiti per accedere al servizio di maggior tutela o, in assenza di essi, debbano essere sottoposti al servizio di salvaguardia; e che pertanto, con l'adozione di un unico modello di dichiarazione sostitutiva, l'Autorità persegue l'esigenza di assicurare uniformità e chiarezza della dichiarazione medesima;

in forza dell'attuale previsione contenuta nel comma 22.2 del TIV, il mancato invio della dichiarazione sostitutiva da parte del cliente finale permette che il medesimo continui ad usufruire del servizio di maggior tutela, anche nei casi in cui il predetto cliente non è in possesso dei requisiti a tal fine previsti dalla legge n. 125/2007; e che, pertanto, qualora tale circostanza sia successivamente accertata, anche in esito ai controlli delle autorità competenti, il cliente che abbia in tal modo beneficiato del predetto servizio senza averne i requisiti sia sottoposto al servizio di salvaguardia.

Considerato, infine, che:

l'eventuale presenza di clienti finali che, per effetto dell'omissione sopra descritta, beneficino del servizio di maggior tutela senza averne i requisiti, potrebbe determinare maggiori costi a carico del sistema, in danno ai clienti finali che invece ne hanno pieno diritto; e che in particolare tali costi si possono sostanziare in maggiori costi relativi all'attività di commercializzazione dell'esercente e le maggiori tutele potrebbero anche riguardare un incremento dei costi di approvvigionamento, a seconda del tipo di clienti;

quanto sopra evidenzia l'esigenza di assicurare parità di trattamento tra i clienti finali, rimuovendo eventuali vantaggi indebitamente conseguiti da coloro che, pur dovendo beneficiare del servizio di salvaguardia, hanno avuto impropriamente accesso al servizio di maggior tutela omettendo di inviare la prescritta dichiarazione sostitutiva.

Ritenuto opportuno:

adottare un modello di dichiarazione sostitutiva che gli esercenti la maggior tutela sono tenuti ad inviare a tutti i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione al fine di verificare il possesso dei requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o dei requisiti per l'ammissione al servizio di salvaguardia;

prevedere, al fine di minimizzare gli oneri amministrativi e di rendere per quanto possibile coerenti le tempistiche con quelle previste per l'espletamento delle procedure di cui al decreto 23 novembre 2007, che gli esercenti la maggior tutela provvedano a richiedere la dichiarazione sostitutiva con la prima fattura utile successiva alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

definire le modalità per la richiesta della dichiarazione sostitutiva ai clienti finali per i quali deve essere attivato *ex novo* il servizio, compresi anche i futuri rientri dal mercato libero;

prevedere che, in caso di perdurata omissione al successivo sollecito da parte dell'esercente, il cliente finale inadempiente sia informato delle conseguenze che incorrerà qualora, anche in esito a controlli condotti dalle autorità competenti, verrà accertato il mancato possesso da parte sua dei requisiti che la legge n. 125/2007 prevede per beneficiare del servizio di maggior tutela;

prevedere inoltre che qualora, in esito ai predetti controlli, il cliente finale risulti aver impropriamente beneficiato del servizio di maggior tutela senza averne i requisiti, ad esso vengano applicate, anche al fine di compensare i maggiori costi determinati al sistema dalla sua condotta negligente, le condizioni economiche per il servizio di salvaguardia, tendenzialmente più onerose di quelle effettivamente applicate per il servizio di maggior tutela; e che sia, peraltro, opportuno rinviare a successivo provvedimento dell'Autorità la disciplina delle relative modalità applicative;

prevedere che le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal cliente finale e pervenute all'esercente la maggior tutela in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano utilizzate dal medesimo esercente a fini dell'ammissione dei clienti al servizio di maggior tutela o al trasferimento dei medesimi al servizio di salvaguardia, purché idonee a verificare se i clienti finali non domestici in bassa tensione possiedano tutti i requisiti per accedere al servizio di maggior tutela o, in assenza di essi, debbano essere sottoposti al servizio di salvaguardia;

Delibera:

1. di modificare il TIV nei termini di seguito indicati:

i) all'art. 1, dopo la definizione di «corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia)» è inserita la seguente definizione:

«*dichiarazione sostitutiva* è l'attestazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni con cui il cliente finale appartenente alle tipologie di cui al comma 2.3, lettere *b)* e *c)*, dichiara di soddisfare i requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o i requisiti per l'ammissione al servizio di salvaguardia;»;

ii) dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 4-*bis.*

Identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia

4-*bis*. 1. Per i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere *b)* e *c)*, l'esercente la maggior tutela è tenuto a richiedere al cliente la dichiarazione sostitutiva, resa attraverso la sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione contestualmente:

a) alla comunicazione di cui al comma 4.6, nel caso il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.3;

b) alla richiesta di attivazione del servizio da parte del cliente finale, nel caso in cui il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.4.

4-*bis*. 2. Qualora trascorsi 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 4-*bis*.1, l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a re-inviare il modulo di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione.

4-*bis*. 3. Qualora trascorsi 30 giorni dall'invio di cui al comma 4-*bis*.2 l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a comunicare al medesimo cliente che, a seguito della mancata risposta alla richiesta di dichiarazione sostitutiva:

a) continuerà ad essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela;

b) sarà soggetto a controlli da parte delle autorità competenti, anche su segnalazione dell'Autorità, ai fini di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione in tale servizio;

c) qualora, in esito a detti controlli, il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, oltre alle altre eventuali conseguenze previste dalla legge, il medesimo cliente sarà trasferito al servizio di salvaguardia e sarà tenuto a corrispondere all'esercente la maggior tutela per il periodo successivo al termine di cui al comma 4-*bis*. 2, la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.

Articolo 4-*ter.*

Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio di maggior tutela senza averne diritto

4-*ter*.1. Il presente articolo si applica al cliente finale che abbia omesso di inviare la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 4-*bis* e che, in seguito ai controlli svolti dalle autorità competenti, risulti privo dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del servizio di maggior tutela.

4-*ter*.2. L'esercente la maggior tutela applica al cliente finale di cui al comma 4-*ter*.1, per il periodo compreso tra la data di re-invio del modulo di cui al comma 4-*bis*.2 e la data di uscita del cliente dal servizio di maggior tutela, le condizioni economiche relative previste nell'ambito territoriale cui sono ubicati i punti di prelievo relativi al cliente finale, qualora più onerose rispetto alle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela che gli sono state effettivamente praticate.

4-*ter*.3. L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della previsione di cui al comma 4-*ter*.2, con particolare riferimento all'effettuazione dei conseguenti conguagli, nonché alla destinazione delle somme in tal modo recuperate a ristoro degli eventuali oneri sopportati dai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela.»;

iii) all'art. 5, il comma 5.3 è abrogato;

iv) l'art. 22 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 22.

Identificazione delle piccole imprese

22.1 L'esercente la maggior tutela richiede, con la prima fattura utile, ai clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere *b)* e *c)* cui è erogato il servizio di maggior tutela e che non hanno esercitato il diritto di recesso, la dichiarazione sostitutiva inviando il modulo di cui all'Allegato *1* alla presente deliberazione.

22.2. Qualora entro 30 giorni dall'invio della richiesta di cui al comma 22.1 l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-*bis*.2 e 4-*bis*.3.».

2. di prevedere che le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal cliente finale e pervenute all'esercente la maggior tutela in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano utilizzate dal medesimo esercente ai fini dell'ammissione dei clienti al servizio di maggior tutela o al trasferimento dei medesimi al servizio di salvaguardia, purché idonee a verificare se i clienti finali non domestici in bassa tensione possiedano tutti i requisiti per accedere al servizio di maggior tutela o, in assenza di essi, debbano essere sottoposti al servizio di salvaguardia.

3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il TIV, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

4. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima applicazione.

Milano, 11 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

Allegato *A*

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a ....
con sede in ....
via/piazza .... n. ....
codice fiscale .... p. IVA ....
nella persona del suo legale rappresentante ....
nato/a a .... il ....
residente a .... in .... n. ....

• ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

• consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

• preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (TIV), hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;

• preso inoltre atto che, i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell'ambito del regime di salvaguardia, servizio cui si applicano condizioni mediamente più onerose;

Dichiara:

□ di avere più di 50 dipendenti;

□ di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;

□ che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media [1] o alta o altissima tensione;

Oppure:

□ di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all'esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre precedenti condizioni.

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore, sig. ....

Luogo e data ....

Firma del legale rappresentante
....

[1] Sono puniti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.

NOTA ILLUSTRATIVA

Ai sensi della legge 125/07, in seguito alla completa liberalizzazione del mercato elettrico, avvenuta il 1º luglio 2007, i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo in bassa tensione che non sono serviti da un venditore sul mercato libero hanno diritto ad usufruire del servizio di maggior tutela, servizio per cui le condizioni economiche sono fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, solo se hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Al fine di poter identificare i clienti che hanno diritto a tale servizio, si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero di compilare e restituire all'esercente la maggior tutela il presente modulo. L'esercente la maggior tutela che, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il modulo debitamente compilato, solleciterà una risposta con la prima fattura utile. Trascorsi trenta giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all'esercente la maggior tutela continuerà ad essere servito nell'ambito della maggior tutela, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora in esito a tali controlli il cliente non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, il medesimo:

sarà trasferito al servizio di salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche non sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma sono liberamente determinate dall'esercente il servizio medesimo e che pertanto può risultare potenzialmente più oneroso;

sarà tenuto a corrispondere all'esercente la maggior tutela per il periodo compreso tra l'invio del citato sollecito e la data di uscita dal servizio di maggior tutela la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.

Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.

Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi di maggior tutela e di salvaguardia sono disponibili sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il totale di bilancio è pari al totale dell'attivo patrimoniale.

I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la dichiarazione stessa.

4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'art. 5, comma 3, dell'Allegato *A* alla delibera n. 156/2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, di cui alla citata delibera.

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo: ....
....[1]

[1] Compilazione a cura dell'esercente la maggior tutela.

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2007.

Disposizioni alla società Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. in materia di informazione sulle disposizioni normative e sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento. (Deliberazione n. 312/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 dicembre 2007

Visti:

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (di seguito: direttiva 2001/77/CE);

la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (di seguito: direttiva 2004/8/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva 2001/77/CE;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di recepimento della direttiva 2004/8/CE;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/2002, e sue successive modificazioni e integrazioni;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/2005, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/2005, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/2006, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/2007;

la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/2007;

la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/2007;

la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/2007.

Considerato che:

l'art. 2, comma 12, lettera *l)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

con il progredire della liberalizzazione del settore elettrico e a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE in materia di fonti rinnovabili e della direttiva 2004/8/CE in materia di cogenerazione ad alto rendimento, aumentano le richieste di informazioni, per lo più di carattere generale, da parte di società e soggetti privati, volte alla maggiore conoscenza delle disposizioni normative e regolatorie in materia di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento;

è intenzione dell'Autorità dare seguito, in tempi rapidi, alle numerose richieste di informazioni che pervengono dagli operatori del settore, soprattutto in un periodo di rapide evoluzioni normative e regolatorie;

nella sua attività, l'Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse e in base a tali criteri può avvalersi dell'attività di altri organi o enti;

la società Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A. (di seguito: GSE) svolge un ruolo centrale, nel sistema elettrico nazionale, in materia di fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento e che il medesimo GSE già gestisce un *contact center* relativo all'incentivazione in conto energia degli impianti fotovoltaici.

Ritenuto opportuno:

prevedere che il GSE, in collaborazione con la Direzione mercati dell'Autorità per le parti di propria competenza, predisponga delle guide di carattere informativo finalizzate a pubblicizzare le dispo-

sizioni normative e regolatorie in materia di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento nonché sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico delle predette tipologie di produzione di energia elettrica;

attivare, presso il GSE, un servizio di informazione diretto, o *contact center*, sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento;

porre gli oneri sostenuti dal GSE per le attività summenzionate a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del Testo integrato;

Delibera

1. di prevedere che il GSE, in collaborazione con la Direzione mercati dell'Autorità per le parti di propria competenza, predisponga delle guide di carattere informativo finalizzate a pubblicizzare le disposizioni normative e regolatorie in materia di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, nonché sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico delle predette tipologie di produzione di energia elettrica;

2. Di attivare, presso il GSE, un servizio di informazione diretto, o *contact center*, sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento;

3. di prevedere che, con cadenza annuale, il GSE trasmetta all'Autorità un rapporto recante il programma annuale per l'attuazione di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2 e la previsione dei relativi costi per quanto di competenza del medesimo GSE;

4. di prevedere che i costi relativi alle attività di cui ai precedenti punti 1. e 2. siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del Testo integrato, previa comunicazione all'Autorità, con cadenza annuale, al fine della verifica da parte della medesima;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al GSE;

6. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 11 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2007.

Proroga dei termini di cui al comma 13.3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2006, n. 294/06, in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas. (Deliberazione n. 313/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 dicembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 settembre 2005, n. 203/2005 (di seguito: deliberazione n. 203/2005);

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/2006 (di seguito: deliberazione n. 108/2006);

il documento per la consultazione 30 maggio 2006, Atto n. 13/2006, intitolato «Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale»;

il documento per la consultazione 26 settembre 2006, Atto n. 28/2006, intitolato «Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale - Seconda consultazione - Proposte finali»;

la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/2006 (di seguito: deliberazione n. 294/2006);

la determinazione del direttore generale dell'Autorità 17 gennaio 2007, n. 2/2007 (di seguito: determinazione n. 2/2007).

Considerato che:

con la deliberazione n. 294/2006 in materia di standard di comunicazione tra i distributori di gas naturale, gli utenti del servizio di distribuzione ed i venditori di gas naturale, a seguito di un procedimento sottoposto alla sperimentazione della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air) ai sensi della deliberazione n. 203/2005, l'Autorità ha individuato:

a) un'opzione base, minima e obbligatoria, caratterizzata dall'uso della posta elettronica certificata;

b) la possibilità per il distributore di mettere a disposizione, in alternativa alla posta elettronica certificata, modalità tecniche di trasmissione più evolute, del tipo «*Application-to-Application*» e/o applicazioni Web;

c) l'opportunità dell'istituzione di un gruppo di lavoro con le associazioni finalizzato al completamento della regolazione in materia (di seguito: Gruppo di lavoro);

l'Autorità ha altresì fissato al 31 dicembre 2007 il termine per l'utilizzo di specifici formati, ossia Excel o equivalente per l'invio di dati numerici e Pdf per l'invio di testi, in allegato ai messaggi di posta elettronica certificata;

con la determinazione n. 2/2007, il direttore generale dell'Autorità ha istituito il gruppo di lavoro che, coordinandosi con le attività in materia di aggiornamento del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas, approvato con la deliberazione n. 108/2006, ha affrontato nel corso del 2007 la definizione delle regole di processo, occupandosi anche dei contenuti minimi da scambiare a seconda della tipologia della prestazione considerata;

le attività del gruppo di lavoro si sono dimostrate particolarmente impegnative, in quanto si è dovuto tener conto di diversi elementi, tra i quali in via esemplificativa ma non esaustiva:

a) la numerosità delle controparti con cui ciascuna società interagisce;

b) il numero di punti di riconsegna gestiti all'interno di ciascuna relazione contrattuale;

c) il numero delle prestazioni richieste e/o effettuate;

d) l'utilità di ipotizzare soluzioni che facilitino lo scambio di più informazioni e/o dati relativi ad uno stesso cliente finale, in considerazione della completa apertura del mercato elettrico e dell'aumento di offerte cosiddette «*dual-fuel*»;

vista la complessità della materia, il gruppo di lavoro dovrà continuare le proprie attività al fine di pervenire all'individuazione di uno standard di comunicazione completo per tutti gli aspetti necessari al flusso informativo, anche con riferimento a standard evoluti da utilizzare a regime.

Ritenuto che sia opportuno:

posticipare non oltre il 30 settembre 2008 il termine per l'utilizzo dei formati Excel o equivalente e Pdf per gli allegati ai messaggi di posta elettronica certificata per l'invio di dati numerici e di testi.

Delibera

1. di prorogare il termine di cui all'art. 13, comma 3, della deliberazione n. 294/2006 al 30 settembre 2008.

2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 11 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2007

Disposizioni in materia di aggiornamento annuale del fattore di correzione *Csa* di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04. (Deliberzazione n. 316/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 dicembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/2001);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004 (di seguito: deliberazione n. 5/2004);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica — Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'art. 49;

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/2004 c.m.i. (di seguito: deliberazione n. 96/2004);

l'allegato *A* alla deliberazione n. 96/2004, recante «Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato»;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/2004

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/2005;

la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2006, n. 202/2006;

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/2006;

la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/2007;

la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007, n. 109/2007;

la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007, n. 136/2007;

il documento per la consultazione 14 settembre 2007, n. 37/2007, recante «Aggiornamento annuale del fattore di correzione CSA, di cui all'art. 49 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 5/2004» (di seguito: documento per la consultazione).

Considerato che:

ai sensi dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 96/2004, il fattore di correzione (di seguito: *Csa*) per l'anno 2004 viene fissato con riferimento al livello dei costi operativi desumibili dai conti annuali separati, ai sensi della deliberazione n. 310/2001, dell'esercizio 2003 e degli investimenti effettuati dalle imprese e rivalutati col coefficiente degli investimenti fissi lordi al 31 dicembre 2003;

secondo le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato, Allegato *A* alla deliberazione n. 96/2004, il *Csa* è aggiornato annualmente dall'Autorità, in coerenza con i criteri di aggiornamento annuale della quota parte delle componenti tariffarie per il servizio di distribuzione a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto;

l'aggiornamento del *Csa* ha lo scopo di riallineare l'ammontare di percepito a titolo di perequazione specifica aziendale al livello effettivo degli investimenti realizzati da ciascuna impresa distributrice, al fine di consentire che i riflessi economici derivanti dall'immediato riconoscimento tariffario dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione siano, il più possibile, trasferiti alle imprese che hanno effettuato tali investimenti;

l'Autorità ha proposto in consultazione la definizione di una metodologia di aggiornamento del *Csa* che fosse di semplice applicazione;

in esito alla consultazione, sono state evidenziate criticità in merito:

- all'adeguamento dei ricavi ammessi perequati, ritenuto penalizzante per le imprese poiché includerebbe nella formula di aggiornamento non solo la remunerazione del capitale investito ma anche i costi operativi;

- all'ipotesi di considerare il valore percentuale della variazione del capitale investito dall'impresa per l'anno 2005 pari a zero per costruzione, in quanto in tale modo non si terrebbe conto della variazione annuale del deflatore degli investimenti fissi lordi;

- all'ipotesi semplificatrice di utilizzare la stessa variazione percentuale delle variabili di scala a livello locale ed a livello nazionale;

ai fini della fissazione dei corrispettivi tariffari per l'anno successivo, in occasione degli aggiornamenti annuali, l'Autorità ha tenuto conto degli investimenti

netti effettuati dalle maggiori imprese di distribuzione, variando percentualmente i parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito. Coerentemente la variazione percentuale dei parametri tariffari indicata nel documento di consultazione, Atto n. 37/2007, è da intendersi applicabile all'intero parametro, così da ottenere il valore del maggior costo riconosciuto a copertura dei nuovi investimenti, inclusa la rivalutazione;

ai sensi degli articoli 15 e 26 del Testo integrato la quota parte delle componenti ρ_1 e ρ_3, del vincolo V1, e delle componenti σ_3 (disAT), σ_3 (disMT) e σ_2, della tariffa D1, a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e la restante parte delle componenti, a copertura dei costi operativi, ivi inclusi gli ammortamenti, sono aggiornati con metodologie differenti;

ai sensi degli articoli 15 e 26 del Testo integrato per il periodo di regolazione 1º febbraio 2004-31 dicembre 2007, la quota parte delle componenti ρ_1 e ρ_3 e delle componenti σ_3 (disAT), σ_3 (disMT) e σ_2, della tariffa D1, a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito sono state aggiornate applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

la variazione dei parametri di cui al precedente alinea è stata calcolata tenendo conto della variazione annuale del valore del deflatore degli investimenti fissi lordi rispetto ai quattro trimestri precedenti:

- per l'anno 2005, per il periodo II trimestre 2003-I trimestre 2004, che è risultato pari a 1,8%;

- per l'anno 2006, per il periodo II trimestre 2004-I trimestre 2005 che è risultato pari al 3,9%;

- per l'anno 2007, per il periodo II trimestre 2005-I trimestre 2006 che è risultato pari al 2,6%;

la quota parte delle componenti ρ_1 e ρ_3 del vincolo V1, e delle componenti σ_3 (disAT), σ_3 (disMT) e σ_2, della tariffa D1, a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è pari al 30% circa dei parametri tariffari unitari, per l'anno 2004, al 30% circa per il 2005; al 31% circa per il 2006 e al 32% circa per il 2007;

l'aggiornamento della quota parte delle componenti ρ_1 e ρ_3 del vincolo V1, e delle componenti σ_3 (disAT), σ_3 (disMT) e σ_2, della tariffa D1 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, ivi compresa la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e tenendo conto di quanto coperto dalla crescita dei volumi, ha portato ad una variazione percentuale dei parametri tariffari unitari pari a 0,18% per l'anno 2005, 0,72% per l'anno 2006 e 0,86% per l'anno 2007.

Ritenuto opportuno:

aggiornare il *Csa* riallineando l'ammontare di PSA della singola impresa al livello effettivo dei propri investimenti, con la finalità di consentire che i riflessi economici derivanti agli esercenti dall'immediato riconoscimento tariffario dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione siano, il più possibile, assicurati alle imprese che hanno effettuato tali investimenti;

valorizzare i costi effettivi riconoscibili alle imprese distributrici che partecipano alla perequazione specifica aziendale utilizzando modalità coerenti con quelle adottate ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo di regolazione 2004-2007;

stabilire che le imprese interessate forniscano, entro il 31 luglio 2008 ovvero, se successivo, entro trenta giorni dalla data di prima fissazione del *Csa*, i dati necessari ai fini dell'aggiornamento del *Csa* secondo le modalità definite dalla direzione tariffe;

non dare seguito all'obiezione espressa in consultazione secondo la quale la formulazione proposta penalizzerebbe gli esercenti, poiché il riconoscimento dei maggiori costi dei nuovi investimenti è ottenuto applicando le percentuali indicate all'intero parametro tariffario;

accogliere l'obiezione di tener conto per l'aggiornamento del 2005 della variazione annuale del deflatore degli investimenti fissi lordi, che, per il medesimo anno, è riproporzionata alla variazione del primo trimestre 2004;

tener conto della diversa dinamica delle variabili di scala registrate dai singoli esercenti al livello locale rispetto a quella media nazionale;

dare mandato alla direzione tariffe di aggiornare annualmente il fattore di correzione *Csa*, con proprio atto previa informativa all'Autorità, sulla base della presente deliberazione;

disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base dei *Csa* aggiornati ai sensi del presente provvedimento e dei ricavi ammessi perequati.

Delibera:

1. di aggiornare, per gli anni 2005, 2006 e 2007, il valore del fattore di correzione *Csa*, di cui all'art. 49 del Testo integrato, applicando la seguente formula e i valori fissati nelle tabelle allegate al presente provvedimento:

$$Csa_n = \frac{Csan_n^{2004}{}_{*RAP_B+} \sum_{i=2005}^{n} \triangle CEK_i - RAP_B * \lfloor \prod_{i=2005}^{n}(1 + \triangle TAR_{CIRi}) - 1 \rfloor}{RAP_B * \prod_{i=2005}^{n}(1 + \triangle TAR_{CIRi})}$$

con:

$$\triangle CEK_n = WACC * (\triangle INV_{n-2} + \o_n * CIRC_{n-1}) - \omega_n;$$

con:

$$\triangle INV_{n-2} \begin{cases} = 0 & pern = 2005 \\ (INV_{n-2} - AMM - DISM_{n-2}) pern = 2005 \end{cases}$$

e con

$$\omega_n = \sum{}_j \big(P_{j,n} * Q_{j,n}\big) - \sum{}_j \big(P_{j,n} * Q_{j,n-1}\big)$$

dove:

$\sum_j \big(P_{j,n} * Q_{j,n}$ è il valore dei ricavi calcolato moltiplicando le variabili di scala dell'impresa relativi all'anno n $\big(Q_{j,n-1}\big)$ per la quota parte dei parametri tariffari dell'anno n a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto $\big(P_{j,n}\big)$, di cui alle tabelle da 1 a 3;

$\sum_j \big(P_{j,n} * Q_{j,n-1}\big)$ è il valore dei ricavi calcolato moltiplicando le variabili di scala dell'impresa relativi all'anno n-1 $(Q_{j,n-1})$ per la quota parte dei parametri tariffari dell'anno n a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto $(P_{j,n})$, di cui alle tabelle da 1 a 3;

essendo j le componenti tariffarie e le relative variabili di scala, rilevanti ai fini della perequazione specifica aziendale;

RAP_B pari al valore stabilito con la delibera di fissazione del Csa definitivo, è il ricavo ammesso dal vincolo V1, dalla tariffa D1 e dalla perequazione dei costi di distribuzione in alta tensione, in media tensione, in bassa tensione e per la trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione, a copertura dei costi di distribuzione, nell'anno base.

Csa^{2004} è il valore che il Csa assume nell'anno n-esimo ai sensi della deliberazione di approvazione del fattore di correzione per l'anno 2004, senza tener conto del meccanismo di aggiornamento annuale;

INV_{n-2} è l'investimento lordo effettuato nell'anno n-2 dall'impresa. Il valore del capitale investito riconosciuto è aggiornato annualmente per tener conto di investimenti, dismissioni, ammortamenti e rivalutazione, in coerenza con le disposizioni del Testo integrato, allegato A alla deliberazione n. 5/2004;

AMM è la quota di ammortamento riconosciuta ai fini della fissazione del Csa del primo anno del periodo di regolazione;

$DISM_{n-2}$ sono le dismissioni effettuate nell'anno n-2 (eccedenti rispetto a quelle considerate ai fini della eventuale fissazione di decrementi annui del coefficiente Csa, in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra la reti storiche e reti acquisite);

CIR_{n-1} è il capitale investito riconosciuto a fini tariffari nell'anno n-1;

$\triangle TAR_{CIRi}$ è la variazione percentuale dei parametri tariffari unitari, per effetto dell'aggiornamento annuale a valere per l'anno i, della parte a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto a livello nazionale. Il valore è fissato in tabella 4 e tiene conto degli investimenti effettivi all'anno i-2 ivi compresa la variazione conseguente alla rivalutazione e tenendo conto della crescita dei volumi;

$\o_n$ è la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui alla tabella 5.

2. di fissare al 31 luglio 2008, ovvero, se successivo, entro trenta giorni dalla data di prima fissazione del Csa, il termine per la presentazione dei dati necessari, secondo moduli pubblicati a cura della direzione tariffe dell'Autorità, ai fini dell'aggiornamento relativo agli anni 2005, 2006 e 2007.

3. di dare mandato al direttore della direzione tariffe dell'Autorità affinché provveda alla determinazione dei valori aggiornati del Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007, previa informativa all'Autorità, sulla base della presente deliberazione.

4. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base dei Csa aggiornati e dei ricavi ammessi perequati, come determinati dalla direzione tariffe dell'Autorità;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua prima pubblicazione.

Milano, 11 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

Tabella 1: Pj,2005

Deliberazione n. 135/04	**Quota parte a copertura della remunerazione del capitale investito dei parametri del vincolo V1 e delle componenti della tariffa D1**					
$P_{j,2005}$	$\sigma3$ (disAT); ρ_3(disAT)	ρ_1(disMT)	$\sigma3$ (disMT) ρ_3(disMT)	ρ_1(disBT)	$\sigma2$	ρ_3(disBT)
tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo integrato	c €/kWh	c €/punto di prelievo/anno	c €/kWh	c €/punto di prelievo/anno	c €/kW/anno	c €/kWh
a) Utenze domestiche in bassa tensione	0,0360	-	0,2550	-	418,4610	-
b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,0270	-	0,2010	-	-	0,1560
c) Altre utenze in bassa tensione	0,0300	-	0,2850	3.444,5640	-	-
d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,0240	-	0,1740	-	-	-
e) Altre utenze in media tensione	0,0030	199.400,6790	-	-	-	-
f) Utenze in alta e altissima tensione	0,0210	-	-	-	-	-

Tabella 2: Pj,2006

Deliberazione n. 202/05	**Quota parte a copertura della remunerazione del capitale investito dei parametri del vincolo V1 e delle componenti della tariffa D1**					
$P_{j,2006}$	$\sigma3$ (disAT); ρ_3(disAT)	ρ_1(disMT)	$\sigma3$ (disMT) ρ_3(disMT)	ρ_1(disBT)	$\sigma2$	ρ_3(disBT)
tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo integrato	c €/kWh	c €/punto di prelievo/anno	c €/kWh	c €/punto di prelievo/anno	c €/kW/anno	c €/kWh
a) Utenze domestiche in bassa tensione	0,0341	-	0,2666	-	430,7202	-
b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,0279	-	0,2108	-	-	0,1581
c) Altre utenze in bassa tensione	0,0372	-	0,2945	3.592,6489	-	-
d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,0279	-	0,1798	-	-	-
e) Altre utenze in media tensione	0,0341	207.603,8070	-	-	-	-
f) Utenze in alta e altissima tensione	0,0217	-	-	-	-	-

Tabella 3: Pj,2007

Deliberazioni n. 203/06 e n. 275/06	**Quota parte a copertura della remunerazione del capitale investito dei parametri del vincolo V1 e delle componenti della tariffa D1**					
$P_{j,2007}$	$\sigma3$ (disAT); ρ_3(disAT)	ρ_1(disMT)	$\sigma3$ (disMT) ρ_3(disMT)	ρ_1(disBT)	$\sigma2$	ρ_3(disBT)
tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo integrato	c €/kWh	c €/punto di prelievo/anno	c €/kWh	c €/punto di prelievo/anno	c €/kW/anno	c €/kWh
a) Utenze domestiche in bassa tensione	0,0352	-	0,2752	-	443,5968	-
b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,0288	-	0,2176	-	-	0,1632
c) Altre utenze in bassa tensione	0,0384	-	0,3040	3.700,0768	-	
d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,0288	-	0,1856	-	-	-
e) Altre utenze in media tensione	0,0352	213.811,5232	-	-	-	-
f) Utenze in alta e altissima tensione	0,0224	-	-	-	-	-

Tabella 4: variazione percenutale parimetri tariffari unitari per effetto dell'aggiornamento della remunerazione del capitale investito

Anno	2005	2006	2007
ΔTAR_{CIRi}	0,18%	0,72%	0,86%

Tabella 5: variazione percentuale del deflatore degli investimenti fissi lordi

	IV trimestre 2003 – I trimestre 2004	II trimestre 2004 – I trimestre 2005	II trimestre 2005 – I trimestre 2006
ϕ_n	0,67%	3,90%	2,60%

07A11015

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(G703271/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.